

## **TRIBUNALE FEDERALE II SEZIONE**

### **PROCEDIMENTO 4329/2024**

#### **FABIO RAMPELLI PER IMPUGNAZIONE DELLA XLIII ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA DEL 7.09.2024**

#### **DECISIONE 1/2025 DEL 3.01.2025**

La seconda sezione del Tribunale Federale, esaminato il ricorso proposto da:

Fabio Rampelli, assistito dall'Avv. Giorgio Quadri avverso l'esito dell'assemblea elettiva della FIN del 7.9.2024

Così pronuncia

\*\*\* \*\*

Con ricorso depositato in data 7.10.2024 l'On. Fabio Rampelli impugnava la XLIII Assemblea Ordinaria Elettiva della F.I.N. del 7.9.2024 deducendo che:

- con delibera del Consiglio federale del 5 luglio 2024 veniva indetta l'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva per il 7.9.2024, le cui modalità di presentazione delle candidature, pubblicate sul sito federale, prevedevano il termine di scadenza per le ore 12:00 del 29.7.2024 mediante dichiarazione sottoscritta da ciascun interessato, da redigersi sulla base dei fac-simile disponibili sul sito federale;
- il ricorrente inviava la propria candidatura a mezzo della società di appartenenza con pec del 29.7.2024 alle ore 11:30:41;
- essendo stato ufficiosamente avvisato che la candidatura era stata redatta sul fac-simile relativo a carica diversa da quella voluta di Presidente Federale, alle ore 21:40 del 29.7.2024 inviava una ulteriore comunicazione contenente la corretta modulistica;
- con comunicazione del 6.8.2024, gli veniva comunicata la "non ammissibilità" della propria candidatura a Presidente Federale in quanto "pervenuta oltre il termine essenziale di presentazione";
- impugnava tale esclusione con Ricorso al Tribunale federale della FIN, Tribunale che all'esito del procedimento, pronunciava il rigetto del ricorso;
- conseguentemente impugnava la decisione del Tribunale federale, con reclamo alla Corte federale di appello FIN (organo che con decisione del 26.8. 2024 respingeva il reclamo);
- ritenendo tale provvedimento contrario allo Statuto e ai regolamenti federali, ricorreva al Collegio di Garanzia del CONI, ritenendo l'illegittimità dell'esclusione e chiedendo la sua riammissione alla lista dei candidati;

- nonostante la pendenza del ricorso dinanzi al Collegio di Garanzia, la FIN ha proceduto ugualmente alla celebrazione dell'assemblea elettiva del 7.9.2024, al cui esito è stato eletto alla carica di Presidente federale l'unico candidato Paolo Barelli;
- la celebrazione di detta dell'assemblea elettiva in pendenza del ricorso abbia precluso al ricorrente il diritto di partecipare alla competizione elettorale, tanto che sia la procedura elettorale che la successiva elezione si manifestavano illegittime in via derivata per i motivi già oggetto dei precedenti giudizi ed alla data di presentazione dell'odierno ricorso all'esame del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI dinanzi cui pendeva il procedimento N. 43/24.

A sostegno del proprio ricorso elevava i seguenti motivi:

*1. Invalidità della delibera dell'Assemblea elettorale del 6 settembre 2024 per illegittima non ammissione del candidato Fabio Rampelli.*

Riteneva il ricorrente il vizio ab origine dell'assemblea elettiva del 7.09.2024 a causa della propria esclusione dal novero dei candidati alla presidenza FIN; esclusione di cui aveva dedotto l'illegittimità, nei procedimenti incardinati dinanzi al Tribunale Federale, e poi alla Corte di Appello della FIN, entrambi conclusi con esito allo stesso sfavorevole e sottoposti, alla data di deposito del ricorso all'esame del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, la cui udienza, sempre, a tale momento, era rinviata a data da destinarsi.

Da ciò deduceva che i provvedimenti emanati dagli organi di giustizia sportiva FIN non fossero da ritenersi definitivi in ragione del loro mancato passaggio in giudicato.

Riteneva che la celebrazione dell'Assemblea Elettiva in "condizioni di incertezza giuridica in merito alla legittimità o meno del diritto attribuibile all'on. Fabio Rampelli a partecipare alla elezione nella carica di Presidente Federale" costituisse violazione dei principi di democraticità, equità e trasparenza, essendo stato impedito agli elettori la scelta tra i candidati aspiranti alla presidenza FIN.

Riteneva l'illegittimità della Assemblea Elettiva del 7.9.24 e la conseguente elezione del Presidente Paolo Barelli alla carica di Presidente Federale per il principio di illegittimità derivata, essendosi detta assemblea celebrata in pendenza di ricorso al Collegio di Garanzia del CONI, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità della propria esclusione.

Sotto tale profilo sosteneva come l'illegittima esclusione fosse "atto presupposto" rispetto alla delibera di elezione che costituisce a suo dire "l'atto successivo" direttamente dallo stesso dipendente, con il che sempre a suo dire la delibera era destinata a ad essere caducata dalla "(auspicata)" declaratoria di illegittimità della non ammissione della propria candidatura.

Riteneva che l'arbitraria esclusione operata nei suoi confronti, gli avesse precluso il diritto di elettorato passivo con automatico effetto invalidante sui successivi atti della procedura elettorale e così anche della elezione stessa.

Sosteneva che la auspicata pronuncia favorevole del Collegio di Garanzia comportasse la ricorrenza del principio di caducazione automatica dell'atto successivo costituito dalla delibera Assembleare.

Aggiungeva che, nel denegato caso non si volesse ravvisare la ricorrenza di tale fattispecie, la delibera assunta sarebbe stata, ad ogni modo oggetto di declaratoria di illegittimità e di annullamento, in conseguenza della emananda decisione del Collegio di Garanzia.

Riteneva che l'unico modo di ovviare a tale circostanza sarebbe la celebrazione di una nuova 'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva della FIN, che in modo da consentirgli l'esercizio del proprio diritto di elettorato passivo.

Si riportava ai motivi delle precedenti impugnazioni della propria esclusione dalle liste dei candidati che di seguito elencava.

### 2. Violazione del diritto alla partecipazione democratica.

Ribadiva la violazione del principio della partecipazione democratica alle elezioni, quale diritto fondamentale riconosciuto sia dallo Statuto della FIN sia dai principi generali dell'ordinamento sportivo, per la illegittima esclusione operata nei suoi confronti in modo ingiustificato e comunque contestato e successivamente impugnato, che avrebbe precluso il suo diritto di competere alla carica, alterato il processo elettorale e compromesso la regolarità della competizione elettorale.

### 3. Mancato rispetto dello Statuto federale FIN

Riteneva fosse incontestabile che la propria candidatura alla carica di Presidente FIN sia stata presentata nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 15 dello Statuto federale, quale unica norma di riferimento per il procedimento di nomina. Ciò non essendo stato contestato di aver manifestato la propria volontà di candidarsi con la pec delle ore 21,40 del 29.7.2024.

### 4. Errata applicazione del Termine Statutario e Regolamentare di presentazione delle Candidature.

Riteneva che i termini per la presentazione delle candidature contenuti esclusivamente nell'art. 15 dello Statuto FIN e nell'art. 28 del Regolamento Organico -prevedevano come unico termine di decadenza dalla presentazione delle candidature il quarantesimo giorno antecedente la data di celebrazione dell'assemblea elettiva.

Deduceva che tali norme da considerarsi quali fonti sovraordinate non potessero essere alterare, modificare e/o integrare da alcun altro atto o provvedimento federale.

Ribadiva che stando alle citate disposizioni il termine di scadenza per la presentazione delle candidature si riferisse all'intero giorno dalle ore 00.00 alle ore 23.59 e non anche ad una parte del giorno o qualche ora, per cui a suo dire il provvedimento di esclusione del 6.8.24 era stato assunto in violazione delle indicate disposizioni statutarie e regolamentari.

### 5. Del rituale invio della candidatura alla Segreteria Federale

Richiamando il principio di scadenza per la intero arco della giornata, ribadiva che la pec trasmessa alla Segreteria Federale delle ore 21,40 del 29.7.24 fosse idonea alla presentazione della candidatura essendo stata inoltrata nel rispetto della scadenza statutariamente indicata, sia per quanto riguarda la scadenza, sia per quanto riguarda le modalità di invio presso la pec della segreteria quale l'unico indirizzo PEC ufficiale della Federazione.

### 6. Dell'Errore Materiale, Della Buona Fede, del Favor Participationis e del Soccorso Istruttorio.

Indicava la avvenuta violazione dei principi di collaborazione, buona fede e buon andamento (art. 97 Cost.), cui deve essere uniformarsi l'azione della amministrazione della FIN, per cui "l'atto del privato che venga indirizzato all'organo esattamente individuato, benché privo di competenza per esigenze organizzative specifiche ad esso, produce gli effetti che la legge gli riconnette, essendo onere dell'ufficio curarne la trasmissione a quello competente".

Richiamando il principio del soccorso istruttorio, quale modus procedendi volto a sanare e rettificare errori materiali dovuti a sviste e disattenzioni; sottolineava il privilegio che dovrebbe esser accordato nella competizione federale elettorale ad un non rigido formalismo, ove "ciò pregiudichi la posizione dei concorrenti e nel contempo possa essere perseguito e tutelato il principio di massima partecipazione soggettiva ad un evento elettorale".

Formulava istanza di accesso agli atti amministrativi ai sensi dell'art. 22 della Legge 241/90 e s.m.i. nonché ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.lgs. 33/2015 chiedendo la trasmissione di tutti gli atti e documenti inerenti l'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva FIN svoltasi in data 7 settembre 2024

Concludeva chiedendo di:

***In via cautelare:***

- 1. Sospendere gli effetti delle delibere adottate nell'Assemblea impugnata fino alla decisione definitiva del Collegio di Garanzia del Coni, avente carattere pregiudiziale rispetto al presente ricorso;*
- 2. Concedere ad ogni modo un termine di giorni 30 (trenta) o quello che si riterrà congruo, per l'analisi preliminare e la verifica di tutta la documentazione richiesta con l'istanza di Accesso agli atti richiesta, inerente tutti i verbali relativi allo svolgimento della Assemblea Elettiva e alle nomine, nonché per la verifica manuale delle schede cartacee relative ai voti espressi per le varie cariche elettive.*

***Nel merito:***

***In via principale***

- 1. Accertare e dichiarare la violazione del diritto/interesse dell'on. Rampelli, anche in ragione dell'illegittima esclusione della candidatura, e la conseguente illegittimità derivata della delibera dell'Assemblea elettorale del 7 settembre 2024 e degli atti del procedimento elettorale, conseguentemente annullare l'Assemblea Elettiva della Federazione Italiana Nuoto del 7 settembre 2024;*
- 2. Assumere ogni e più opportuno provvedimento affinché gli organi federali provvedano ai sensi dello Statuto Federale, alla convocazione di una nuova Assemblea Elettiva Nazionale.*

***In via subordinata***

*In caso di accoglimento del ricorso presentato dall'on. Fabio Rampelli presso il Collegio Di Garanzia del Coni e della conseguente declaratoria di illegittima esclusione dello stesso dall'elenco dei candidati alla elezione nella carica di Presidente Federale, voglia:*

- 1. Accertare e dichiarare l'illegittimità derivata della delibera dell'Assemblea elettorale del 7 settembre 2024 e degli atti del procedimento elettorale, conseguentemente annullare l'Assemblea Elettiva della Federazione Italiana Nuoto del 7 settembre 2024;*
- 2. Assumere ogni e più opportuno provvedimento affinché gli organi federali provvedano ai sensi dello Statuto Federale, alla convocazione di una nuova Assemblea Elettiva Nazionale;*

***In via ulteriormente subordinata***

*Dichiarare l'illegittimità derivata della delibera dell'Assemblea elettorale del 7 settembre 2024 ed accertare l'intervenuta caducazione dell'elezione dell'On. Barelli alla carica di Presidente Federale e conseguentemente assumere ogni e più opportuno provvedimento affinché gli organi federali provvedano ai sensi dello Statuto Federale, alla convocazione di una nuova Assemblea Elettiva Nazionale.*

ooo

Il Tribunale con provvedimento del 15.10.2024 fissava la udienza di discussione per la data del 19.11.2024 concedendo i termini regolamentari di rito.

In data 11.1.2024 perveniva da parte del ricorrente istanza di rinvio dell'udienza in quanto per la medesima data del 19 novembre 2024 era stata fissata udienza dinanzi al Collegio di Garanzia del CONI per il procedimento n. 43/2024, dallo stesso indicato come connesso e pregiudiziale rispetto a quello pendente dinanzi a codesto Tribunale.

Il Tribunale concedeva il rinvio, fissando per la discussione la data del 5.12.2024.

Successivamente in data 30.11.2024 il ricorrente depositava ulteriore istanza con la quale, dichiarando la definizione del procedimento pendente dinanzi al Collegio di Garanzia del CONI con dispositivo reso del 19.11.2024 di rigetto del ricorso presentato e preannunciando la propria volontà di proporre eventuale impugnativa di fronte a TAR all'esito dell'esame delle emanande motivazioni, ritenendone la pregiudizialità, chiedeva la sospensione del presente procedimento.

Si celebrava in data 5.12 2024 la udienza nella quale parte ricorrente insisteva per l'accoglimento dell'istanza di sospensione.

Il Tribunale con provvedimento del 9.12.2024, rigettava la istanza di sospensione per assenza dei presupposti e rinviava per la discussione alla data del 12.12.2024.

A tale udienza parte ricorrente discuteva il ricorso riportandosi allo stesso ed insistendo per il suo accoglimento; contestava altresì il provvedimento con cui è stata denegata la sospensione richiesta.

Il Tribunale, a scioglimento della riserva assunta, letti gli atti ed esaminata la fattispecie, ritenendo il giudizio maturo per la decisione, con assorbimento della istanza formulata in via cautelare non riproposta alla udienza di discussione, rende la seguente pronuncia.

\*\*\* \*\*

Preliminarmente, in ordine alla mancata concessione della sospensiva richiesta dal ricorrente, ritiene il Tribunale che non fossero sussistenti i presupposti di fatto per l'accoglimento della stessa.

Il ricorrente ha presentato istanza di sospensione sul presupposto che, all'esito del deposito delle motivazioni da parte del Collegio di Garanzia, era sua intenzione ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini di legge.

Ebbene, non può non rilevarsi come ad oggi non sia ancora pendente il procedimento indicato quale pregiudiziale (ovvero quello dinanzi al Tar): circostanza che determina la non attualità del motivo posto a base della invocata sospensione.

Circostanza questa che comporta oggi, per questo Tribunale, l'accertamento dell'inesistenza della pendenza di altro giudizio dinanzi ad un diverso organo (stante l'assenza di un numero di RG o della data di fissazione di udienza): giudizio che, in linea teorica, potrebbe anche non incardinarsi all'esito di una diversa valutazione circa l'opportunità o meno di impugnativa da parte del ricorrente e del proprio legale.

Alla luce di ciò va confermato il provvedimento di rigetto della istanza di sospensione, già assunto, considerato che la mera dichiarazione del ricorrente in ordine ad una eventuale futura impugnativa dinanzi al TAR di quanto disposto dal CdG CONI, cui chiedere la sospensiva della indicata pronuncia, sia sottoposta ad una dichiarazione che appare a dir poco quale condizione meramente potestativa, piuttosto che ad un procedimento concreto.

Considerato dunque che, ad ogni buon conto, il motivo pregiudiziale indicato nell'istanza non è ad oggi ricorrente né sussistente, l'istanza non poteva essere accolta.

\*\*\* \*\*

Quanto al merito, parte ricorrente reclamava il vizio ab origine dell'Assemblea Nazionale Elettiva del 7.9.2024, e la conseguente elezione, atti di cui ha chiesto l'annullamento, ritenendo gli stessi siano stati celebrati nonostante la propria illegittima esclusione dalla lista dei candidati, ergo la propria mancata partecipazione.

Assumeva che la illegittima esclusione fosse alla attenzione del Collegio di Garanzia del CONI, dallo stesso introdotto avverso la decisione con cui la Corte d'Appello federale FIN ha rigettato il gravame dallo stesso proposto, confermando la decisione con cui codesto Tribunale aveva a sua volta parimenti dichiarato la legittimità del provvedimento assunto di non inserimento dell'On. Rampelli nella lista dei candidati alla presidenza FIN.

A sostegno del proprio assunto richiamava il principio di "**illegittimità derivata**", in quanto l'assemblea elettiva si è tenuta in pendenza del ricorso 43/24 presentato dall'On. Fabio Rampelli al Collegio di Garanzia del CONI, avverso l'esclusione della sua candidatura alla suddetta carica" ulteriormente ritenendo che tale illegittima esclusione dalla lista dei candidati costituisse "**atto presupposto**" rispetto alla delibera di elezione del Presidente Paolo Barelli; elezione da considerarsi quale "**atto successivo**" che dichiaratamente indicava destinato "ad essere inevitabilmente travolto dalla (auspicata) declaratoria di illegittimità emananda da parte del Collegio di Garanzia del CONI della non ammissione della candidatura dell'On. Rampelli".

Poi, in ordine logico richiamava che la dichiarazione di illegittimità comportasse la caducazione automatica della Assemblea elettiva, sempre a suo dire celebrata illegittimamente in pendenza di ricorso dinanzi al CdG CONI, così come della proclamazione della elezione dell'unico candidato; precisando alternativamente che "anche se si volesse ritenere di non ravvisare una caducazione automatica della delibera assembleare", la delibera di elezione assunta in detta assemblea "non potrebbe in ogni caso sfuggire alla declaratoria di illegittimità, e quindi ad annullamento, in conseguenza della predetta decisione del Collegio di Garanzia".

Elevava a presupposto motivo del ricorso, quindi, la situazione di "incertezza giuridica" derivante proprio dalla pendenza dinanzi al Collegio di Garanzia CONI volta a dichiarare la illegittimità della esclusione del ricorrente dal lista dei candidati e così degli atti assunti in tale situazione di mancata certezza"; ergo poneva alla base del proprio ricorso la decisione che il



Collegio di Garanzia CONI avrebbe assunto, e dalla quale sarebbe discesa, sempre a suo dire, la conseguente propria riammissione tra i candidati alla presidenza, con conseguente travolgimento, tanto della Assemblea celebrata, che si sarebbe dovuta indire nuovamente, quanto della elezione del presidente ivi avvenuta.

Tutto ciò indicando, quindi, quale presupposto del proprio ricorso la pendenza del procedimento dinanzi al Collegio di Garanzia CONI – e la successiva pronuncia di accoglimento.

Pendenza dichiarata e ribadita quale “necessaria e pregiudiziale” rispetto al presente procedimento, anche nella istanza di rinvio depositata in data 11.11.2024.

Osserva il Tribunale come tale rappresentazione non sia fondata.

Senza inutilmente allo stato entrare nel merito dei sillogismi del ricorrente, in via preliminare si osserva come non vi è in atti nessun elemento per poter ritenere che la assemblea elettiva alla data di proposizione del presente ricorso fosse illegittimamente celebrata così come illegittimamente invalido l’esito della elezione ivi avvenuta.

Ciò in quanto non vi era alcun atto o provvedimento che potesse inibirne o rinviarne la celebrazione.

Tali non sono le decisioni emanate dagli organi di giustizia endofederale, non sospese da chicchessia, né alcun provvedimento inibitorio assunto dal CdG CONI.

Né le affermazioni del ricorrente circa la pendenza del procedimento dinanzi al CdG CONI, sotto il profilo della pregiudizialità rispetto ad una assemblea correttamente celebrata – che peraltro è fatto notorio il CdG CONI ha autorizzato e legittimato con il rigetto del 5.9.24 della istanza cautelare proposta dal ricorrente -, appaiono utili allo scopo.

Ciò che principalmente rileva è che lo stesso ricorrente ha depositato in uno con la istanza dell’11.11.24 il dispositivo reso dal CdG CONI che è il seguente: “ *Il Collegio Di Garanzia Dello Sport - Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 43/2024, presentato, in data 2 settembre 2024, dall’on. Fabio Rampelli contro la Federazione Italiana Nuoto (FIN) per l’annullamento e la riforma, previa concessione di misure cautelari urgenti, della decisione n. 2/2024 della Corte Federale di Appello della FIN, emessa in data 26 agosto 2024, pubblicata sul sito federale in pari data, con la quale è stato respinto il reclamo proposto dall’on. Fabio Rampelli, confermando quindi la decisione del Tribunale Federale, II^ Sezione, n. 1/2024, resa nel procedimento n. 3531/2024, emessa in data 16 agosto 2024, recante rigetto del ricorso avverso l’esclusione dell’on. Rampelli dalla lista dei candidati alla elezione del Presidente della Assemblea Federale Elettiva del 7 settembre 2024. Rigetta il ricorso*”.

Stando quindi allo stesso iter logico di illegittimità derivata operato da ricorrente, ammesso e non concesso che lo stesso sia condivisibile, tale ultima pronuncia comporta la caducazione ex sé dell’odierno ricorso che appare privo del presupposto di illegittimità ed annullamento dell’atto che lo stesso ricorrente indica quale atto presupposto, dal quale discende a suo dire la illegittimità ed annullamento di tutti gli atti conseguenti e derivati quali la assemblea e la relativa assunzione di volto.

Il che da una parte induce codesto Tribunale a ritenere non sussistente alcun motivo che possa condurre a ritenere fondate sia la domanda di accertamento della violazione del diritto del ricorrente alla partecipazione della Assemblea impugnata, domanda peraltro già coperta da

giudicato sulla quale il Tribunale non si sarebbe potuto nuovamente pronunciare, dall'altra che non sussista alcun motivo che possa far ritenere la illegittimità della delibera assembleare del 7.9.2024.

Né parimenti risulta accoglibile la domanda sempre posta in via principale di assunzione più opportuno provvedimento affinché gli organi federali provvedano ai sensi dello Statuto Federale, alla convocazione di una nuova Assemblea Elettiva Nazionale.

Lo stesso dispositivo assunto dal Collegio di Garanzia CONI induce ed obbliga al rigetto sia della domanda principale che delle ulteriori domande proposte dal ricorrente nell'odierno procedimento, in via subordinata.

Non sottace codesto Tribunale come anche tali domande siano prive allo stato di ogni presupposto che in alcun modo il Tribunale può ritenere storicamente e logicamente fondate.

Quanto sopra assorbe tutte le residuali deduzioni sollevata da parte ricorrente la cui pronuncia risulta ultronea. Del pari per quanto indicato ai punti da n.2 a n. 5 del ricorso sui quali pende un giudicato formale e sostanziale per quanto riguarda l'ordinamento sportivo e comunque rivelatisi non fondate anche per i motivi che precedono.

PTM

Il Tribunale Federale, Sezione Secondo, ritenendo e dichiarando la legittimità degli atti impugnati, rigetta il ricorso che dichiara non fondato.

Dispone l'incameramento della relativa tassa versata.

Si comunichi

Roma 3.1.2025